



COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

| | |
|--------------------------------------|--|
| N. 3 Del 18-01-2019 | OGGETTO: ISTITUZIONE SERVIZIO PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA UBICATI NEL TERRITORIO COMUNALE |
|--------------------------------------|--|

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **12:45** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle seguenti persone:

| COMPONENTI | P/A |
|--|------------|
| DOTT. Giuseppe Schiboni - Sindaco | P |
| Luigi Di Somma - Vice Sindaco | A |
| Rita Rossetto - Assessore | A |
| Felice Capponi - Assessore | P |
| Marco Di Prospero - Assessore | P |

Con l'assistenza del **SEGRETARIO COMUNALE: DR.SSA Gloria Ruvo**

Il **Sindaco**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

➤ Acquisiti i seguenti pareri a termine dell'Art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

| | |
|---|---|
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE | Per quanto concerne la Regolarita' tecnica è stato espresso parere: Favorevole , in calce alla proposta di deliberazione. |
|---|---|

SAN FELICE CIRCEO: 16-01-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Gino Di Prospero

| | |
|--|--|
| RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO CONTABILE | Per quanto concerne la Regolarita' contabile è stato espresso parere: Visto , in calce alla proposta di deliberazione. |
|--|--|

SAN FELICE CIRCEO: 17-01-2019

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Nicolina De Giuli

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i pareri che precedono, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 7 – (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) del codice della strada (D.Lgs. 285/92) comma 1 lettera f), stabilisce che nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco: stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e corrispettivi in conformità alle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane e che:

- il successivo comma **6** statuisce a sua volta che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico;
- il successivo comma **7** sancisce a sua volta che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana;
- il successivo comma **8** dispone che qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in **altre zone di particolare rilevanza urbanistica**, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico;
- il successivo comma **9** statuisce a sua volta che i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta; analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8 del D. Lgs 285/92;

CONSIDERATO che il termine utilizzato dal Nuovo Codice della Strada nella qualificazione del parcheggio "**fuori dalla carreggiata**" è, secondo la dottrina, l'espressione utilizzata nella definizione di parcheggio di cui al n. 34 dell'art. 3 del CDS (*Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli*) e ripetuta nel comma 6 dell'art. 7 del CDS (*le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico*), deve essere intesa nel senso che di regola il parcheggio deve essere collocato fuori del flusso della circolazione, e non necessariamente fuori della sede stradale. Più precisamente se da una parte la carreggiata è definita dal n. 7 dell'art. 3 del CDS come la "*parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli*" e quindi non comprende le eventuali aree destinate alla sosta collocate a

lato della carreggiata, dall'altra lo stesso art. 7 comma 6 precisa che le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate "comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico";

RILEVATO ULTERIORMENTE che per principio istituzionale risulta evidente come la sosta non possa che avvenire all'interno della carreggiata. Ciò è reso evidente in quanto se il legislatore avesse inteso lo svolgimento della sosta fuori della stessa lo avrebbe stabilito espressamente, così come ha fatto nell'art. 157, n. 3 del Codice della Strada, laddove ha statuito che fuori dei centri abitati i veicoli in sosta devono essere collocati fuori della carreggiata. Di conseguenza la carreggiata non può essere ridotta alla parte della sede stradale destinata allo scorrimento dei veicoli, ma deve necessariamente ricomprendere anche quella destinata alla sosta;

PRESO ATTO CHE:

- l'Ente Comunale ha un'estensione di circa 34 kmq. ed una popolazione residente di circa 10.000 abitanti e che raggiunge nel periodo estivo un flusso turistico stimato dalle 40.000 alle 90.000 presenze circa, le quali portano un notevole incremento del traffico viario sulle strade del litorale e del Centro Storico;
- il corrispettivo della sosta ovvero il prezzo per l'utilizzo, da parte del fruitore del servizio, dell'area pubblica costituita dallo stallo, è considerato un efficace strumento di decongestionamento del traffico e migliora le condizioni di accessibilità delle aree urbane tanto che le zone di particolare rilevanza urbanistica sono definite tali dal Legislatore proprio in virtù delle problematiche relative al traffico;
- viene a crearsi una situazione di particolare disagio, sia per gli utenti che per gli addetti alla vigilanza, nelle aree destinate alla sosta degli autoveicoli adiacenti le strade del litorale e del Centro Storico;
- è ormai prassi consolidata istituire in alcune zone del territorio: lungo la costa ed al Centro Storico un servizio di parcheggio a pagamento anche per meglio tutelare gli aspetti sociali ed ambientali della circolazione stradale nei centri urbani;
- la carenza di offerta di stalli di sosta nelle aree adiacenti il litorale e nel Centro Storico crea spesso l'impossibilità di soddisfare tutta la domanda;
- è volontà dell'Amministrazione comunale regolamentare la sosta dei veicoli nelle aree indicate successivamente in narrativa;

CONSTATATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti atti a meglio disciplinare l'utilizzo di dette aree da parte dei numerosi frequentatori delle stesse;

ACCERTATA la competenza dell'Ente a deliberare in materia secondo le norme del vigente Nuovo Codice della Strada;

CONSIDERATO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 30.01.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione della sosta a pagamento sul territorio comunale;
- L'art 6 comma 1 del Regolamento sopra citato disciplina le modalità di affidamento del servizio a terzi :*Il Servizio di gestione della sosta a pagamento di cui al presente Regolamento potrà essere affidato a terzi mediante procedura competitiva ad evidenza*

pubblica e con la forma ordinaria della "Concessione" o in gestione diretta attraverso il noleggio dei relativi parcometri e delle attività connesse alla gestione diretta;

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.22 del 05.02.2018 avente ad oggetto: *"approvazione tariffe parcheggi a pagamento senza custodia"* la Giunta Comunale oltre ad approvare le tariffe, le agevolazioni, le esenzioni dei parcheggi a pagamento senza custodia, ha stabilito le modalità di gestione del servizio per l'intero anno, attraverso la procedura ad evidenza pubblica per la gestione diretta dell'Ente;
- Che con Deliberazione n.79 del 30/03/2018, a fronte dell'esperimento di indagini di mercato per: il noleggio dei relativi parcometri per il pagamento della sosta, l'affidamento del servizio per lo "scassetto", riscossione dei relativi proventi e il servizio di verifica con ausiliari del traffico, è stato rilevato approfondire la tematica dei costi per l'Ente rispetto ai ricavi che possono generarsi con la gestione diretta dei parcometri a noleggio e servizi annessi per l'intero anno e che stato ritenuto opportuno, per una sana e prudente gestione dell'Ente, avviare per il 2018 la gestione della sosta a pagamento mediante affidamento a terzi con procedura competitiva ad evidenza pubblica aperta e con la forma ordinaria della "Concessione del servizio", apportando le opportune modifiche al regime tariffario degli abbonamenti e alle esenzioni, con contestuale approvazione degli elaborati di gara;

RILEVATA E VALUTATA la gestione del servizio in concessione avvenuta per i mesi estivi del corrente anno con scadenza 31/10/2018;

RITENUTO opportuno pertanto di procedere dall'anno corrente, con il presente deliberato, all'istituzione del servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia ubicati nel territorio comunale;

STABILIRE l'ubicazione delle aree di sosta ed il numero di stalli a pagamento così come suddivise e riportate nella griglia contenente il numero e ubicazione dei parcheggi a pagamento allegata alla presente, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con contestuale indicazione delle aree di parcheggio libere specificando che nelle zone a pagamento sarà previsto un numero di stalli riservato alla sosta per i diversamente abili nella quota prevista dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 *"Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"*;

RILEVATO che è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla gestione del servizio parcheggi a pagamento attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo i criteri stabiliti dal nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 per :

- 1) il noleggio dei relativi parcometri per il pagamento della sosta;
- 2) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale;
- 3) l'affidamento del servizio per lo "scassetto", riscossione dei relativi proventi e servizio di verifica con ausiliari del traffico;

RITENUTO necessario stabilire inoltre che il servizio di parcheggi pubblici a pagamento, non custodito, per i veicoli compresi i tricicli e quadricicli a motore, possa essere istituito per l'intero anno, con una diversificazione del corrispettivo, attuando la seguente disciplina di sosta oraria e tariffaria specificando che il servizio di riscossione è attivo tutti i giorni dell'anno comprese le

domeniche, i giorni festivi e le festività patronali:

- **dal primo ottobre al 31 marzo** di ogni anno **per tutte le zone a pagamento** la sosta a pagamento avrà inizio tutti i giorni dalle ore 08.00 e terminerà alle ore 20,00, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa, ad eccezione di P.le San Francesco d'Assisi con sospensione della riscossione il giorno di mercato settimanale dalle ore 8,00 alle ore 15,00 e di **via Gibraleon** con sospensione della riscossione il giorno di mercato settimanale dalle ore 8,00 alle ore 15,00;
- **dal primo aprile al 30 settembre** di ogni anno la sosta a pagamento per la **Zona Centro Storico**, avrà inizio alle ore 08,00 e terminerà alle ore 02,00, tutti i giorni, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa, ad eccezione di P.le San Francesco d'Assisi con sospensione della riscossione il giorno di mercato settimanale dalle ore 8,00 alle ore 15,00;
- **dal primo aprile al 30 settembre** di ogni anno la sosta a pagamento nella **Zona Mare** avrà inizio dalle ore 7,00 alle ore 20,00 tutti i giorni, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa, con eccezione di **via Gibraleon** con sospensione della riscossione il giorno di mercato settimanale dalle ore 7,00 alle ore 15,00, di **via Ammiraglio Bergamini** e **piazzale Enrico Fabrizi** per le quali l'orario della sosta a pagamento avrà inizio alle ore 08,00 e terminerà alle ore 02,00, tutti i giorni, con ulteriore eccezione per **via Ammiraglio Bergamini**, lato monte dal civico n.° 20 al civico n.° 124, con sosta a pagamento regolamentata da disco orario per 60 minuti, negli spazi di sosta ivi esistenti e di consentire l'utilizzo di tutte le tipologie di abbonamento con sosta limitata ad un'ora con esposizione del disco orario, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa;
- **dal primo aprile al 30 settembre** di ogni anno la sosta a pagamento nella **Zona Commerciale di La Cona** dalle ore 08,00 alle ore 20,00, tutti i giorni, con sosta a pagamento regolamentata da disco orario per 60 minuti, di consentire l'utilizzo di tutte le tipologie di abbonamento con sosta limitata ad un'ora con esposizione del disco orario, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa;
- **Per i camper** nelle zone consentite e negli orari indicati nella presente previsione la sosta è consentita con il pagamento della tariffa maggiorata del 50%, come previsto dall'art.185 comma 3 del DL.gs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. ii;

RITENUTO altresì di stabilire che il pagamento del corrispettivo per la sosta a pagamento potrà essere regolato attraverso la sottoscrizione di abbonamento delle seguenti tipologie:

- abbonamento anni UNO per residenti e/o equiparati € 30,00 per tutte le aree di sosta;
- abbonamento giornaliero per i Camper €. 18,00 per le sole aree dove è consentita la sosta;
- abbonamento quindicinale non residenti €. 45,00 per tutte le aree di sosta;
- abbonamento mensile non residenti € 70,00 per tutte le aree di sosta;
- abbonamento anni UNO per non residenti € 160,00 per tutte le aree di sosta;
- abbonamento gratuito anni UNO per residenti ultrasessantacinquenni con veicolo intestato al beneficiario per tutte le aree di sosta per un solo veicolo;

SPECIFICATO:

- Che s'intende per residente o equiparato al residente, ai fini della presente deliberazione, la persona fisica anagraficamente residente nel comune di San Felice Circeo e le aziende con sede legale e/o operativa nel Comune di San Felice Circeo. Vengono altresì equiparati ai residenti le persone fisiche che pur non essendo residenti nel comune di San Felice Circeo svolgono nel comune un'attività di lavoro autonomo o subordinato, dimostrabile

- per mezzo di idonea documentazione;
- Che è riconosciuta l'esenzione del pagamento a favore degli ultrasessantacinquenni residenti e che la tariffa per gli abbonamenti ai residenti venga rilasciata anche su veicolo intestato a coniuge o altro componente familiare, se unico veicolo del nucleo familiare. Analogamente per le persone fisiche che svolgono attività lavorativa nel Comune di San Felice Circeo, non intestatari di alcun veicolo, gli stessi potranno utilizzare, previa autocertificazione, il veicolo intestato ad altro componente il nucleo familiare alle tariffe degli abbonamenti previsti per i residenti, come pure venga riconosciuta l'esenzione del pagamento su veicoli intestati a coniuge o altro componente familiare residente ma utilizzati da ultrasessantacinquenni residenti non possessori di veicolo;
 - Gli abbonamenti sia per i residenti che per i non residenti e le eventuali esenzioni devono riportare una sola targa, la tipologia, la data di rilascio ed il periodo di validità;

RILEVATA l'opportunità di vietare la sosta nelle seguenti aree ai camper: Viale Europa, Piazzale Cresci, Via Lungomare Circe, via Domenico Maiolati, piazzale Vittoria, Via Ammiraglio Bergamini, piazzale Fabrizi, via del Faro, piazzale San Francesco, via dell'Acropoli, viale Tommaso Tittoni, Via Sabaudia, Piazzale Campioni e piazzale Kennedy ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 285 in quanto trattasi di aree ad alto valore ambientale, artistico e naturale trattandosi di zone all'intero dell'area del Parco Nazionale del Circeo e in aree ad alto valore artistico ed ambientale;

RILEVATA, altresì, la necessità di vietare la sosta in tutte le aree adibite a parcheggio a pagamento alle roulotte, camion, bus, carrelli di trasporto e veicoli a due ruote con eccezione per i camion, bus, carrelli di trasporto, permettendone la sosta a pagamento solo ed esclusivamente nella zona mare nell'area adiacente al depuratore comunale, specificando che tali veicoli non usufruiscono di nessuna tipologia di abbonamento, inoltre i carrelli di trasporto, durante la sosta, devono essere agganciati al veicolo trattore;

RAVVISATO di dover esentare dal pagamento alla sosta i seguenti veicoli:

- veicoli delle Forze dell'Ordine in servizio;
- veicoli dei Vigili del Fuoco in servizio;
- veicoli di Soccorso in servizio;
- veicoli a motore Elettrico;
- veicoli a motore ad Idrogeno;
- veicoli a disposizione dei diversamente abili muniti di apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del D.Lvo n.285/92, dell'art.381 del D.Lvo n.495/92 e del DPR n.151/2012, che dovrà essere esposto in originale e ben visibile nella parte anteriore del veicolo;

PRESO ATTO:

- della griglia contenente il numero e ubicazione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, allegata alla presente, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- della relazione tecnico funzionale di quantificazione dei costi e di previsione degli incassi e dei proventi dei servizi connessi alla gestione dei parcheggi a pagamento, allegata alla presente, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il D. Lgs 285 del 30 aprile 1992 - *Nuovo Codice della Strada* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - *Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada* e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*";
- l'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 – "*Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi*";
- la riforma costituzionale del 2001 che ha dato ai Comuni piena autonomia su come determinare le proprie entrate;
- il T.U.E.L. – Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il D.lgs n. 50/2016

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Polizia Locale in data 16/01/2019 ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Responsabile del Servizio

Gino Di Prospero

PRESO ATTO che in data 17/01/2019 Responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime il VISTO in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Responsabile del Settore

Dr.ssa Nicolina De Giuli

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. DI STABILIRE:

- **l'ubicazione delle aree di sosta ed il numero di stalli a pagamento** così come suddivise e riportate nella griglia contenente il numero e ubicazione dei parcheggi a pagamento allegata alla presente, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con contestuale indicazione delle aree di parcheggio libere specificando che nelle zone a pagamento sarà previsto un numero di stalli riservato alla sosta per i diversamente abili nella quota prevista dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici*";

- che la gestione del *Servizio dei parcheggi a pagamento senza custodia ubicati nel territorio comunale per veicoli a motore*, compresi i veicoli a tre ruote e quadricicli, *mediante riscossione del corrispettivo di sosta* nei periodi di cui al punto successivo, sarà effettuata, attraverso l'emissione di Abbonamenti e utilizzo di Parcometri ovvero secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'uso e la gestione dei parcheggi comunali a pagamento;
- **il seguente regime tariffario** per il servizio di parcheggi pubblici a pagamento, non custodito, per i veicoli compresi i tricicli e quadricicli a motore, con istituzione per l'intero anno, con una diversificazione del corrispettivo, attuando la seguente disciplina di sosta oraria e tariffaria specificando che il servizio di riscossione è attivo tutti i giorni dell'anno comprese le domeniche, i giorni festivi e le festività patronali:
 - ✓ **dal primo ottobre al 31 marzo** di ogni anno **per tutte le zone a pagamento** la sosta a pagamento avrà inizio tutti i giorni dalle ore 08.00 e terminerà alle ore 20,00, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa, ad eccezione di P.le San Francesco d'Assisi con sospensione della riscossione il giorno di mercato settimanale dalle ore 8,00 alle ore 15,00 e di **via Gibrleon** con sospensione della riscossione il giorno di mercato settimanale dalle ore 8,00 alle ore 15,00;
 - ✓ **dal primo aprile al 30 settembre** di ogni anno la sosta a pagamento per la **Zona Centro Storico**, avrà inizio alle ore 08,00 e terminerà alle ore 02,00, tutti i giorni, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa, ad eccezione di P.le San Francesco d'Assisi con sospensione della riscossione il giorno di mercato settimanale dalle ore 8,00 alle ore 15,00;
 - ✓ **dal primo aprile al 30 settembre** di ogni anno la sosta a pagamento nella **Zona Mare** avrà inizio dalle ore 7,00 alle ore 20,00 tutti i giorni, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa, con eccezione di **via Gibrleon** con sospensione della riscossione il giorno di mercato settimanale dalle ore 7,00 alle ore 15,00, di **via Ammiraglio Bergamini** e **piazzale Enrico Fabrizi** per le quali l'orario della sosta a pagamento avrà inizio alle ore 08,00 e terminerà alle ore 02,00, tutti i giorni, con ulteriore eccezione per **via Ammiraglio Bergamini**, lato monte dal civico n.° 20 al civico n.° 124, con sosta a pagamento regolamentata da disco orario per 60 minuti, negli spazi di sosta ivi esistenti e di consentire l'utilizzo di tutte le tipologie di abbonamento con sosta limitata ad un'ora con esposizione del disco orario, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa;
 - ✓ **dal primo aprile al 30 settembre** di ogni anno la sosta a pagamento nella **Zona Commerciale di La Cona** dalle ore 08,00 alle ore 20,00, tutti i giorni, con sosta a pagamento regolamentata da disco orario per 60 minuti, di consentire l'utilizzo di tutte le tipologie di abbonamento con sosta limitata ad un'ora con esposizione del disco orario, con tariffa oraria (60 minuti) di € 1,00 o frazione di essa;
 - ✓ **Per i camper** nelle zone consentite e negli orari indicati nella presente previsione la sosta è consentita con il pagamento della tariffa maggiorata del 50%, come previsto dall'art.185 comma 3 del DL.gs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm. ii;

2. **DI STABILIRE ALTRESI IL PAGAMENTO DELLA SOSTA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI ABBONAMENTO DEL SEGUENTE VALORE:**

- abbonamento anni UNO per residenti e/o equiparati € 30,00 per tutte le aree di sosta;
- abbonamento giornaliero per i Camper € 18,00 per le sole aree dove è consentita la sosta;
- abbonamento quindicinale non residenti € 45,00 per tutte le aree di sosta;
- abbonamento mensile non residenti € 70,00 per tutte le aree di sosta;

- abbonamento anni UNO per non residenti € 160,00 per tutte le aree di sosta;
- abbonamento gratuito anni UNO per residenti ultrasessantacinquenni con veicolo intestato al beneficiario per tutte le aree di sosta e per un solo veicolo;

3. DI SPECIFICARE:

- Che s'intende per residente o equiparato al residente, ai fini della presente deliberazione, la persona fisica anagraficamente residente nel comune di San Felice Circeo e le aziende con sede legale e/o operativa nel Comune di San Felice Circeo. Vengono altresì equiparati ai residenti le persone fisiche che pur non essendo residenti nel comune di San Felice Circeo svolgono nel comune un'attività di lavoro autonomo o subordinato, dimostrabile per mezzo di idonea documentazione;
- Che è riconosciuta l'esenzione del pagamento a favore degli ultrasessantacinquenni residenti e che la tariffa per gli abbonamenti ai residenti venga rilasciata anche su veicolo intestato a coniuge o altro componente familiare, se unico veicolo del nucleo familiare. Analogamente per le persone fisiche che svolgono attività lavorativa nel Comune di San Felice Circeo, non intestatari di alcun veicolo, gli stessi potranno utilizzare, previa autocertificazione, il veicolo intestato ad altro componente il nucleo familiare alle tariffe degli abbonamenti previsti per i residenti, come pure venga riconosciuta l'esenzione del pagamento su veicoli intestati a coniuge o altro componente familiare residente ma utilizzati da ultrasessantacinquenni residenti non possessori di veicolo;
- Gli abbonamenti sia per i residenti che per i non residenti e le eventuali esenzioni devono riportare un solo numero di targa del veicolo, la tipologia, la data di rilascio ed il periodo di validità;

4. DI STABILIRE L'ESENZIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA AI SEGUENTI VEICOLI:

- veicoli delle Forze dell'Ordine in servizio;
- veicoli dei Vigili del Fuoco in servizio;
- veicoli di Soccorso in servizio;
- veicoli a motore Elettrico;
- veicoli a motore ad Idrogeno;
- veicoli a disposizione dei diversamente abili muniti di apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell'art. 188 del D.Lvo n.285/92, dell'art.381 del D.Lvo n.495/92 e del DPR n.151/2012, che dovrà essere esposto in originale e ben visibile nella parte anteriore del veicolo;

5. DI VIETARE LA SOSTA A PAGAMENTO NELLE SEGUENTI AREE AI CAMPER:

Viale Europa, Piazzale Cresci, Via Lungomare Circe, piazzale Vittoria, Via Ammiraglio Bergamini, piazzale Fabrizi, via del Faro, piazzale San Francesco, via dell'Acropoli, viale Tittoni, Via Sabaudia, Piazzale Campioni e piazzale Kennedy ai camper ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 285 in quanto trattasi di aree ad alto valore ambientale, artistico e naturale trattandosi di zone all'intero dell'area del Parco Nazionale del Circeo e in aree ad alto valore artistico ed ambientale;

6. DI VIETARE LA SOSTA SUGLI STALLI A PAGAMENTO AI SEGUENTI MEZZI:

carrelli di trasporto, roulotte, camion, bus e veicoli a due ruote in tutte le aree di parcheggio a pagamento non custodito con eccezione per i camion, bus, carrelli di

trasporto, permettendo la sosta a pagamento di questi veicoli solo ed esclusivamente nella zona mare, nell'area adiacente al depuratore comunale, specificando che tali veicoli non usufruiscono di nessuna tipologia di abbonamento, inoltre i carrelli di trasporto, durante la sosta, devono essere agganciati al veicolo trattore;

7. DI PRENDERE ATTO:

- della griglia contenente il numero e ubicazione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia, allegata alla presente, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- della relazione tecnico funzionale di quantificazione dei costi e di previsione degli incassi e dei proventi dei servizi connessi alla gestione dei parcheggi a pagamento, allegata alla presente, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

8. DI APPROVARE la relazione tecnico funzionale di quantificazione dei costi e di previsione degli incassi e dei proventi dei servizi connessi alla gestione dei parcheggi a pagamento, allegata alla presente, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

9. DI DARE MANDATO:

- al **Sindaco** di predisporre apposita Ordinanza Sindacale, come previsto dall'art. 7 del Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legge N. 285 del 30 aprile 1992;
- **al Responsabile del Settore, nel rispetto delle proprie competenze**, di predisporre tutti i necessari atti consequenziali alla presente deliberazione per il noleggio di parcometri necessari alla riscossione della tariffa, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale, per l'acquisto del servizio di scassetamento e incassi dei proventi della sosta e per la fornitura di ausiliari del traffico;

10. DI DESTINARE i proventi dei parcheggi a pagamento al miglioramento della mobilità urbana, così come previsto dal D.L. 30 aprile 1992;

11. DI DISPORRE che il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento decorre dall'attivazione dei parcometri;

12. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL Sindaco
F.TO DOTT. Giuseppe Schiboni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA Gloria Ruvo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio come prescritto dall'art. 124, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal 18-01-2019 con cronologico n. 124

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA Gloria Ruvo

La presente deliberazione, decorsi i termini di Legge è eseguibile dal 18-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DR.SSA Gloria Ruvo

La presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

San Felice Circeo, li 18-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA Gloria Ruvo